



Comune di Villa d'Almè

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30/10/1992

e modificato con:

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del/08/09/2005

deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/03/2023

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni senza fini di lucro, sia locali sia aderenti a organismi più ampi. Funzione del presente regolamento è raccogliere e mantenere aggiornato l'Albo Comunale delle Associazioni (previsto dall'art. 49 dello Statuto comunale) di tutte quelle realtà che, caratterizzate da spirito volontaristico e gratuità, oppure da finalità solidaristiche, culturali, ambientali, di promozione sociale, sportive e ricreative che sono disposte ad offrire il loro contributo ideale, progettuale o critico agli amministratori.

ARTICOLO 1

Le libere forme associative definite all'art.48 dello statuto comunale (le libere forme associative comprendono: associazioni di categoria, di interessi diffusi, di volontariato, di cooperazione, organizzazione e comitati, quali interlocutori privilegiati dell'Amministrazione comunale) possono richiedere l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni previsto dall'art.49 dello statuto osservando le modalità contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 2

La richiesta di iscrizione all'albo comunale delle associazioni deve essere indirizzata al Sindaco e presentata all'ufficio protocollo in carta semplice. Essa deve contenere:

- lo statuto sociale o la dichiarazione delle finalità delle associazioni;
- eventuali riferimenti dell'associazione a livello zonale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale;
- l'attività svolta o prevista sul territorio comunale;
- il numero degli aderenti;
- il presidente o il responsabile;
- il recapito.



Comune di Villa d'Almè

Provincia di Bergamo

Entro 90 gg dalla presentazione della domanda, la documentazione verrà istruita dall'ufficio competente e trasmessa al Sindaco per i successivi provvedimenti.

ARTICOLO 3

Il Sindaco, sulla base dell'istruttoria eseguita dall'ufficio competente e sentito il parere della commissione per le garanzie statutarie circa la rispondenza dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione all'albo delle associazioni, determina con proprio provvedimento le iscrizioni all'albo e comunica per iscritto, al presidente o al responsabile di ciascuna associazione, l'avvenuta iscrizione o i motivi che hanno determinato l'esclusione.

ARTICOLO 4

Il Sindaco con apposito ordine del giorno comunica al Consiglio Comunale le iscrizioni all'albo per la presa d'atto.

ARTICOLO 5

Le associazioni iscritte all'albo hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, con le modalità previste dall'art.2, le variazioni delle finalità, del presidente o del responsabile dell'associazione, e del recapito.

ARTICOLO 6

Il Comune invia con adeguata frequenza richieste di conferma o di aggiornamento dei dati e dei recapiti dell'associazione, con il consenso alla pubblicizzazione degli stessi mediante il sito web istituzionale. Qualora l'associazione non desse riscontro entro 30 giorni a tale richiesta, l'associazione verrà cancellata dall'Albo

ARTICOLO 7

La non persistenza dei requisiti previsti all'art.49 dello Statuto da parte di una associazione iscritta all'albo può essere segnalata d'ufficio o da chiunque abbia interesse con comunicazione scritta e documentata indirizzata direttamente alla Commissione garanzie statutarie e, per conoscenza, al Sindaco. Tale comunicazione è soggetta all'esame della Commissione stessa che esprime parere scritto.

In merito a tale parere si pronuncia il Consiglio Comunale che può deliberare la cancellazione dell'associazione dall'albo.

Nell'eventualità di uno scioglimento dell'Associazione o di cessazione della sua attività sul territorio comunale, il Presidente dell'associazione è tenuto a darne comunicazione scritta al Sindaco entro 30 gg.

ARTICOLO 8

Unitamente all'albo delle associazioni è conservata, presso l'ufficio competente, copia della documentazione prevista all'art.2 ai fini della pubblica consultazione.